

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2000 del 19/04/2019
Oggetto	L.R. 32/88 : TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA "IMPERIALE", IN CAPO ALLA DITTA NORDA S.P.A., SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORNOLO, A FAVORE DELLA DITTA ACQUE MINERALI D'ITALIA S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2054 del 18/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove APRILE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018;

VISTI ALTRESI'

- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e ss.mm., che classifica le coltivazioni di sostanze minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, "Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale";
- La Legge Regionale 17 agosto 1988, n. 32, "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" e ss.mm. ed in particolare l'art. 8 che disciplina il rilascio della concessione;
- gli artt. 147 e 151 della L.R. 3/99 che delegano, con decorrenza 12 novembre 1999 alle Province i seguenti compiti, adempimenti e funzioni amministrative:
 1. provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui al Titolo II della L.R. 17/08/1988 n° 32 ;
 2. provvedimenti ed adempimenti relativi alle "acque di sorgente" di cui al Dlgs 8 Ottobre 2011, n° 176;
- gli artt. 14 e 16 della L.R. 13/2015, in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 68 in base ai quali le competenze in materia di acque minerali, termali e di sorgente ex L.R. 32/88 e s.m.i., sono attribuite all'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far tempo dal 1/1/16;

PREMESSO CHE

- con la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma n° 4154 del 12/12/2002, si rilasciava la concessione mineraria "**IMPERIALE**" per lo sfruttamento di acque di sorgente, in comune di Tornolo, località Tarsogno, alla ditta Norda S.r.l., con sede legale a Milano, provincia di Milano, in via Bartolini n° 9, Cod. Fisc. E partita IVA 00153340344, dell'estensione di ettari 2.88.30, per la durata di anni venticinque (25) a decorrere dal 12/12/2002;
- con la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma n° 46 del 12/12/2002, si autorizzava l'ampliamento della concessione mineraria "**IMPERIALE**" per lo sfruttamento di acque di sorgente, in comune di Tornolo, località Tarsogno, alla ditta Norda S.r.l., con sede legale a Milano, provincia di Milano, in via Bartolini n° 9, Cod. Fisc. E partita IVA 00153340344, per un'estensione complessiva di ettari 7.71.13;
- con la determinazione n° 3837 del 26 Ottobre 2006 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Parma, veniva trasferita alla ditta Norda S.p.A, la concessione mineraria per l'estrazione di acqua minerale naturale denominata "**IMPERIALE**", in località Tarsogno, Comune di Tornolo, dell'estensione di ettari 9.78.12, per fusione per incorporazione della ditta Norda S.r.l. con la suddetta Norda S.p.A.;
- con la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1637 del 30/05/2016, si autorizzava la trasformazione della concessione "**IMPERIALE**" per acque di "Sorgente" in acque "Minerali naturali", a seguito dell'ottenimento del riconoscimento ministeriale (D.D del 10 maggio 2016, n. 4237 del

Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria), ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 176/2011;

VISTA

- l'istanza acquisita al protocollo generale di ARPAE in data 5 novembre 2018 n. PGPR/2018/23436 (pratica Sinadoc n° 32921), con la quale la ditta Norda S.p.A., con sede a Milano in via Inverigo n°2, Cod. Fisc. 04848000156, ha presentato istanza di trasferimento della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua "minerale" denominata "**IMPERIALE**", sul territorio del Comune di Tornolo, località Tarsogno, a norma dell'art. 27 del R.D. 1443 del 29 luglio 1927, e s.m.i., e degli artt. 14, della L.R. 17 agosto 1988, n° 32 e s.m.i., a favore della ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A. con sede legale a Milano, via Inverigo n° 2 (MI), codice fiscale e partita iva 04848000156, che ha sottoscritto l'istanza medesima per accettazione, con la documentazione di merito prodotta a corredo, agli atti presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

VISTI

- l'avvenuta pubblicazione, presso il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), n. 375 (parte seconda) del 28/11/2018;
- il referto di avvenuta pubblicazione e deposito all'Albo Pretorio del Comune di Tornolo per 15 giorni continui e consecutivi dal 15 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019, trasmesso con nota n. 305/2019 del 31 Gennaio 2019 ed acquisita al prot. n° PGPR/2019/16441 del 31/01/2019;
- la richiesta di comunicazione antimafia effettuata alla Prefettura di Milano in data 16/01/2019, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0008934_20190116, ai sensi del Dlgs. 159.

PRESO ATTO

- che l'istanza ed il progetto sono stati pubblicati nei modi di rito e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- che non risultano pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione del progetto.
- che, con nota acquisita con prot. PG/2019/57383 del 09/04/2019, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., sono state trasmesse le autocertificazioni (di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo) dei soggetti interessati sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, in cui gli stessi hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67;

VISTI

- il nulla osta del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma espresso con nota del 20 dicembre 2018 (acquisito al n. PGPR/2018/26830 del 20/12/2018);
- il nulla osta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tornolo espresso con nota n.127 del 16 Gennaio 2019 (acquisito al n. PG/2019/7256 del 16/01/2019);

CONSIDERATO

- che la Società richiedente ha correttamente adempiuto alle disposizioni previste dell' art. 14 della sopracitata Legge Regionale 32/88 e smi;
- che la ditta NORDA S.p.A. viene incorporata per fusione nella ditta Acque Minerali d'Italia S.p.A.

- che la ditta cessionaria (Acque Minerali d'Italia S.p.A.) è già titolare di altre concessioni di coltivazione di acque minerali sul territorio provinciale e nazionale, ed è noto il possesso dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività in oggetto;
- che la documentazione presentata risulta essere completa anche alla luce di quanto specificato dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna del 25/01/1985 n° 219, recante le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di acque minerali e termali;
- che la ditta cessionaria (Acque Minerali d'Italia S.p.A.) ha presentato a corredo della domanda una relazione tecnico-finanziaria ed il programma dei lavori che si intendono svolgere nel corso dei prossimi anni relativamente a tutte le concessioni che fanno riferimento allo stabilimento produttivo di Tarsogno, in Comune di Tornolo (PR), nel pieno rispetto della sostenibilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche ed in particolare si prevedono:
 1. controlli periodici su tutte le opere di captazione e trasporto dell'acqua oggetto di concessione con rilevazione dei parametri caratteristici di coltivazione e con monitoraggi analitici, sia chimico-fisici, sia microbiologici;
 2. aggiornamento degli studi idrogeologici finalizzati all'affinamento della conoscenza delle modalità di circolazione idrica sotterranea e di mineralizzazione, nonché alla stima della potenzialità idrica sotterranea dei bacini minerari ;
 3. Monitoraggio dei dati termo-pluviometrici caratteristici del bacino idrogeologico oggetto di sfruttamento;
 4. monitoraggio delle portate sorgive e dei dati termo-pluviometrici;
 5. monitoraggio idrogeologico su pozzi e sorgenti non captate e sui corsi d'acqua nell'intorno dell'area di concessione finalizzati alla definizione dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche;
 6. realizzazione di prove di emungimento per valutare eventuali interferenze tra i pozzi esistenti e determinare i parametri idrodinamici utili alla determinazione della potenzialità degli acquiferi;
 7. mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le fonti e gli impianti presenti all'interno della concessione e della viabilità fra le opere di captazione ;
 8. manutenzione degli impianti di imbottigliamento ;
 9. sorveglianza del territorio in concessione finalizzato all'individuazione di potenziali criticità ambientali;
 10. proseguimento di tutte le attività finalizzate al miglioramento continuo aziendale in materia di qualità ambientale e sicurezza.
- che l'Arpae S.A.C. tutela l'assetto ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e termali.

RITENUTO:

- che sussistano i presupposti per l'autorizzazione al trasferimento della concessione in argomento .

CONSIDERATO ALTRESI'

- che in base all'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., il trasferimento della titolarità è rilasciato sotto condizione risolutiva correlata all'esito positivo della verifica antimafia;

DATO ATTO

- che nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziale ex art. 6-bis della L.241/90 nei confronti della ditta richiedente il rilascio della concessione;
- che il responsabile del procedimento è la dott.^{ssa} Beatrice Anelli.

DETERMINA

Di trasferire alla ditta

- | | |
|----------------------|--|
| - Ragione sociale: | ACQUE MINERALI D'ITALIA S.p.A. |
| - Sede legale: | Via Inverigo, 2 - 20151 - Milano |
| - Sede stabilimento: | S.P. sud, 37 - loc. Tarsogno, Comune di Tornolo – 43059 (PR) |
| - C. F. - P. IVA: | 04848000156 |

la titolarità della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata “**IMPERIALE**”, in territorio del comune di Tornolo, località Tarsogno, Provincia di Parma, dell'estensione di 7.71.13 Ha, a decorrere dalla data del presente Atto.

La ditta titolare della concessione è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite nell'atto di rilascio (DET n° 4154 del 12/12/2002 della Provincia di Parma), di ampliamento (DET n° 46 del 11/01/2006 della Provincia di Parma) di trasferimento (DET n. 3838 del 26/10/2006 della Provincia di Parma) e di trasformazione in “acqua minerale naturale” (DET-AMB-2016-1637 del 30/05/2016) che si intendono qui integralmente trascritte ed in particolare si rammenta e stabilisce quanto segue:

1. esercitare direttamente l'attività con i mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e ad **attenersi al programma dei lavori di coltivazione sopracitato** che si intende contestualmente approvato. Per eventuali varianti deve essere richiesta apposita e motivata autorizzazione;
2. inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma:
 - a) un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria;
 - b) il programma dei lavori per l'anno successivo, di cui al R.D.L. 15/06/1936 n° 1347 convertito nella legge 25/01/1937, n° 218 ed al D.P.R. del 9/04/1959 n° 128;
3. installare e/o mantenere in perfetto stato di funzionamento gli strumenti per la misurazione della portata, della conducibilità elettrica e della temperatura dell'acqua prelevata ed a trasmettere allo scrivente servizio, entro i primi 5 giorni di ogni mese, i dati rilevati e registrati nel mese precedente;
4. rispettare quanto previsto dalla vigente normativa mineraria sia per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori che la sicurezza di terzi;
5. fornire ai rappresentanti dell'Arpae e degli Enti preposti ai controlli, i mezzi necessari per l'espletamento delle attività ispettive previste per legge ed a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
6. trasmettere periodicamente all'Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, i dati statistici e le segnalazioni previste per legge, pertinenti all'attività di coltivazione e sfruttamento della concessione. In particolare, in occasione della segnalazione annuale dei dati inerenti il programma dei lavori (ex art. 2 R.D.L. 1347/1936) da svolgersi nell'anno successivo, dovrà contestualmente relazionare

sui lavori svolti nell'anno, evidenziando i risultati ottenuti, ed allegare un rapporto sull'andamento generale della propria attività;

7. attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Arpae S.A.C., ai fini del regolare sfruttamento delle captazioni e della regolare esecuzione delle ricerche;

8. realizzare e/o mantenere adeguatamente tutte le opere pertinenti alla concessione, costituenti pertinenza mineraria ai sensi dell'art. 12-2° comma della Legge regionale 32/1988 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente di settore;

9. rispettare, nell'esercizio delle attività pertinenti alla concessione, il complesso della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e igiene, e garantire il buon governo delle zone di protezione igienica delle captazioni;

10. installare e/o mantenere ed eventualmente ripristinare tempestivamente qualora fossero danneggiati, in corrispondenza dei vertici di delimitazione della miniera, opportune targhe, realizzate in materiale idoneo e di dimensioni almeno 0,20 X 0,30 m, recanti dall'alto al basso, le incisioni del simbolo minerario, martello e mazzetta incrociati, dalle lettere C.M.I. iniziali di Concessione Mineraria IMPERIALE e dalla lettera che contraddistingue il rispettivo vertice. Tali targhe dovranno essere posizionate in modo da essere facilmente visibili e riconoscibili e da non poter essere rimosse con facilità;

11. corrispondere entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il diritto proporzionale anticipato così come stabilito con propria deliberazione dal Direttore Generale dell'Area Ambiente della Regione Emilia Romagna;

12. inviare almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa dell'attività estrattiva, la "denuncia d'esercizio" a firma del titolare e sottoscritta dal direttore responsabile e dai sorveglianti ufficialmente nominati ed in possesso della qualifica prevista dal DPR 128/1959;

13. far pervenire alla Arpae S.A.C., entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto di trasferimento della concessione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;

Si stabilisce inoltre che:

- a norma del comma 2 dell'art 4 della LR 32/88 e smi, la concessione potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, qualora preminenti motivi di interesse pubblico, quali salvaguardia dell'approvvigionamento idrico acquedottistico, salute e sicurezza della popolazione o di salvaguardia ambientale dovessero richiederlo;

- nell'ambito delle aree protette o tutelate per interessi artistici ed ambientali o vincolate per scopi idrogeologici, l'attività mineraria è subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni o dei nulla osta prescritti dalla normativa di settore;

- nel caso che i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare della concessione potrà rivolgersi all'autorità pubblica competente per la necessaria assistenza;

- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di acque minerali e termali;

- il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

- l'Arpae S.A.C. non assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e/o rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con il provvedimento rilasciato;
- Contro tale provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, la società in oggetto ha la possibilità di ricorrere avverso agli atti in allegato, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale o al ricorso straordinario presso il Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Rif. Sinadoc ARPAE - SAC n.32921/2018

Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Pietro Boggio Tomasaz

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.